

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1 (Indizione delle elezioni)

Le elezioni del rappresentante degli studenti, di cui all'art. 5, comma 1, lettera h dello Statuto, sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e sono disciplinate dal presente Regolamento.

Il Presidente indice le elezioni con decreto affisso all'Albo Ufficiale dell'Università almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni.

Il Decreto indica la data e le modalità delle elezioni.

Art. 2 (Elettorato attivo)

Sono elettori gli studenti regolarmente iscritti alle Facoltà dell'Università.

L'elenco degli studenti che hanno diritto al voto è depositato in duplice copia presso le Segreterie Studenti dell'Università entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di affissione del decreto di cui al precedente art. 1.

Ogni studente può ricorrere con istanza da presentare alla Commissione Elettorale che decide insindacabilmente non oltre il quinto giorno prima della data delle fissata per le elezioni.

Il libretto universitario in possesso dello studente vale da certificato elettorale ai fini dell'esercizio del voto e da documento di identificazione.

Con manifesto affisso all'Albo dell'Università è portato a conoscenza degli studenti, almeno quindici giorni prima della data delle votazioni, il seggio elettorale al quale ciascuno di essi è iscritto come elettore.

Agli studenti che risultano dipendenti dell'Università è riconosciuto solo l'elettorato attivo.

Art. 3 (Elettorato passivo)

Sono eleggibili tutti gli studenti iscritti nelle liste elettorali che siano in corso o fuori corso ai corsi di laurea dell'Ateneo. Gli studenti eletti durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di studente comporta la decadenza dalla carica.

Art. 4
(Presentazione delle candidature)

Le elezioni si svolgono mediante presentazione di liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.

Le liste dei candidati devono essere depositate entro e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno successivo dalla data di pubblicazione del Decreto che indice le elezioni, presso l'Università, da un elettore sostenitore della lista stessa, che ne è considerato il presentatore ufficiale.

La singola lista deve contenere un numero di candidati non superiore a tre studenti, elencati nell'ordine determinato dai firmatari della lista. L'eventuale difetto dei requisiti di eleggibilità di uno o più candidati compresi nella lista determina unicamente l'esclusione del candidato o dei candidati che difettino dei requisiti prescritti.

Le liste dovranno essere contrassegnate da una denominazione o sigla. Nessuno studente, a pena di nullità di ogni sua candidatura, può essere candidato in più liste. Le liste dovranno contenere una dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato e dovranno essere corredate dalle firme di almeno 25 studenti, tutti regolarmente iscritti in corso o fuori corso, ai corsi di laurea dell'Università.

Tutti gli studenti firmatari debbono essere in regola con l'iscrizione alla data di presentazione delle liste.

Accanto ad ogni firma devono essere indicati, a macchina o in stampatello il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la facoltà di appartenenza ed il numero di matricola di ciascun sottoscrittore, nonché la lista per la quale manifesta la sottoscrizione.

Ciascun studente può sottoscrivere, per la presentazione, una sola lista; in caso contrario, è da ritenersi valida la sola firma relativa alla prima lista depositata presso l'Ufficio Elettorale.

Le firme dei candidati, del presentatore ufficiale e di coloro che appoggiano le liste, sono verificate da funzionari dell'Università all'uopo delegati.

Ai fini del computo del numero minimo dei sostenitori, si può tenere conto anche dei candidati.

La Commissione Elettorale di cui al successivo art. 5, nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature:

- a) verifica se le liste sono state sottoscritte e presentate nei modi e nei termini prescritti dal presente regolamento;
- b) esclude le liste e cancella i nomi dei candidati ove non sussistano le condizioni previste dalla precedente lettera a);
- c) assegna un numero ad ogni lista secondo l'ordine di presentazione;
- d) provvede alla pubblicità delle lista con relativo numero d'ordine.

Art. 5
(Commissione Elettorale)

La Commissione Elettorale per le elezioni, è nominata con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è costituita da un Professore universitario o da un ricercatore che la presiede e da altri due membri scelti tra il personale tecnico - amministrativo dell'Università o di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 6
(Seggio Elettorale)

Per le elezioni, è costituito con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione un seggio elettorale composto da un Presidente e da tre componenti tra i quali il Presidente del seggio nomina il segretario.

Le funzioni di Vice Presidente sono esercitate dallo scrutatore più anziano di età. Il Presidente e gli scrutatori sono scelti tra il personale in servizio presso l'Ateneo, ovvero presso pubbliche amministrazioni.

Art. 7
(Libertà e segretezza del voto)

La regolarità e la libertà delle operazioni elettorali sono assicurate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del seggio elettorale.

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Art. 8
(Operazione elettorale)

L'inizio e la durata delle operazioni sono fissate nel Decreto che indice le elezioni. All'ora e nel giorno fissato per le elezioni il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione.

Gli elettori sono identificati mediante presentazione del libretto universitario o di altro documento di riconoscimento.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente si assicura che il nome sia iscritto nell'elenco dei votanti e fa apporre all'elettore la firma accanto al proprio nome nell'apposito spazio della lista dei votanti e gli consegna la scheda elettorale, previo ritiro del documento di riconoscimento, che sarà restituito dopo la votazione.

Nel caso in cui la durata delle operazioni di voto sia prevista per più di un giorno, all'ora fissata dal decreto per la chiusura del seggio, il Presidente dichiara ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nella sala del seggio, quindi:

- a) procede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate mediante apposizione di suggello e di firma sulla carta che chiude l'urna medesima.
- b) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, se previsto dal decreto che ha indetto le elezioni, provvedendo a suggellarlo e ad opporre la propria firma;
- c) cura che all'urna ed al plico vengano apposte, la propria firma e quella di almeno due scrutatori;
- d) rinvia la votazione al mattino successivo all'ora fissata dal decreto di indizione e si assicura della chiusura della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

La mancanza di suggellazione dell'urna o della firma del Presidente sulla carta che chiude l'urna stessa o la mancata formazione del plico di cui alla lettera b) del precedente comma nei modi indicati, comportano la nullità delle operazioni elettorali.

All'ora stabilita, il Presidente, dichiara chiusa la votazione dopo che sono stati ammessi a votare gli elettori che si trovano ancora nella sala delle votazioni.

Art. 9 (Esercizio del voto)

Ciascun elettore ha diritto di votare per una sola lista e può esprimere, nell'ambito di essa un solo voto di preferenza.

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno a fianco o sul motto o sul numero d'ordine della lista prescelta.

Il voto di preferenza si esprime indicando negli appositi spazi della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, ovvero il numero d'ordine ad esso attribuito nella lista.

Art. 10 (Scrutinio)

Subito dopo la chiusura della votazione, il Presidente del seggio procede senza interruzioni allo spoglio dei voti, annunciando ad alta voce la lista votata ed il nome ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, assicurandosi che due scrutatori prendano nota contemporaneamente su appositi registri riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria sull'assegnazione dei voti contestati per qualsiasi ragione e dichiara quindi il risultato dello scrutinio dando atto dei voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato.

I lavori di scrutinio sono pubblici.

Art. 11 (Validità delle elezioni)

La votazione comporta l'elezione del rappresentante degli studenti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari, almeno, al 10% degli aventi diritto al voto.

Art. 12 (Adempimenti della Commissione Elettorale e proclamazione dei risultati)

Entro 24 ore dal ricevimento degli atti elettorali, la Commissione Elettorale computa il numero delle schede depositate nell'urna del seggio.

La Commissione elettorale, determinato il numero degli elettori che hanno preso parte alla votazione, verifica il raggiungimento del "quorum" previsto dall'Art. 11.

La Commissione Elettorale inoltre:

- procede al riesame delle schede contenenti i voti eventualmente contestati e decide in via definitiva sull'assegnazione degli stessi;
- determina il numero degli elettori votanti per ogni singola lista;
- determina la lista vincitrice e proclama eletto il candidato più votato appartenente alla lista stessa. In caso di mancanza di preferenze viene proclamato eletto il candidato secondo l'ordine di lista.

Dopo la proclamazione dei risultati elettorali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con proprio decreto, ne rende edotto il corpo elettorale mediante adeguata pubblicità all'Albo dell'Università.

Art. 13

(Nomina del rappresentante degli studenti)

Il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

(Decadenza dalla carica)

Alla naturale scadenza del mandato l'eletto decade dalla carica. Con la decadenza dalla carica vengono indette nuove elezioni. L'eletto rimane in carica sino al completamento della procedura ed alla proclamazione del nuovo rappresentante.

Art. 15

(Sostituzione del rappresentante degli studenti)

Cessano dalla carica di rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione:

- a) coloro che perdono lo status di studente;
- b) che ottengono il trasferimento ad altro Ateneo;
- c) per dimissioni, rinuncia o altra causa.

In tali casi, il rappresentante degli studenti è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista, il quale resta in carica per il restante periodo del mandato dello studente dimissionario o cessato dalla carica per altre cause.